

## SCHEDA SINTETICA

### MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO E ATA 2024/2025

#### (Accordo integrazioni e modifiche del 21/02/2024 e O.M. del 23/02/2023)

##### Premessa

Mediante l'accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 e con l'Ordinanza ministeriale è stato previsto quanto segue:

- introduzione della preferenza di SEDE intesa come Istituzione scolastica indicata puntualmente;
- introduzione delle deroghe di cui all'art.34, comma 8, del CCNL 2019/2021 sui vincoli ai trasferimenti previsti;
- allargamento ulteriore del concetto di caregiver che ricomprende non solo i disabili gravi e quelli con invalidità personale superiore ai 2/3 ma anche le situazioni tutelate dall'art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971 (soggetti con disabilità di almeno 1/3);
- uniformità dei vincoli previsti dall'art.58 del D.L.73/2021 nei confronti di coloro che ottengono un trasferimento interprovinciale;
- abilitazioni ex D.M. n. 255 del 22/12/2023: con la pubblicazione del decreto l'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata (coloro che hanno conseguito l'abilitazione con gli ultimi concorsi nelle classi di concorso coinvolte si considerano abilitati anche per l'ulteriore classe di concorso accorpata).

- Per le operazioni di mobilità per il 2024/25

##### 1) per quanto riguarda i vincoli:

- **si applicano ai docenti che abbiano ottenuta la mobilità per gli anni 2022/23 e 2023/24:**
  - su preferenza puntuale di SEDE (istituzione scolastica) in qualunque fase dei movimenti;
  - su preferenza con codice di distretto sub comunale nella prima fase dei movimenti;
  - su preferenza con codice di distretto sub comunale da sostegno a posto comune e viceversa nel medesimo comune;
  - su preferenza con codice di distretto sub comunale nelle operazioni di passaggio nel medesimo comune;

Pertanto il vincolo derivante da mobilità interprovinciale ottenuta nel 22/23 o nel 23/24 con preferenza di Comune, Distretto o Provincia viene eliminato poiché con questo accordo il vincolo scatterà solo per le preferenze puntuali di sede anche nel movimento interprovinciale.

- **non possono partecipare alla mobilità 2024/25:**

- I docenti assunti su sostegno da GPS I fascia con contratto a tempo determinato 23/24 finalizzato alla successiva trasformazione in contratto a tempo indeterminato;
- I docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis (contingente 2023/24), D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell'a.s.2023/24 nonchè quelli assunti a tempo determinato 23/24.

**2) per quanto riguarda le deroghe a tutti i vincoli provinciali ed interprovinciali per tutti i docenti e Dsga valgono le seguenti condizioni:**

- Genitori con figli minori di 12 anni;
- Personale in situazione di handicap grave o che svolge assistenza a persona con handicap grave;
- docenti che utilizzano il congedo ex art. 42 D.Lgs 151/01 (congedo straordinario biennale riservato ai conviventi del disabile);
- docenti che siano coniuge o figlio di persona affetta da patologie di cui al D.L. 118/1971 art. 2, comma 1, terzo e quarto periodo (invalidità superiore 1/3)

- **Chi può presentare domanda:**

- i docenti assunti in ruolo entro il 2022/2023 che non abbiano ottenuto movimento con preferenza puntuale nel biennio precedente oppure, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale, rientrino nelle deroghe previste dal comma 3-bis dell'art.2 del CCNI;
- i docenti assunti a tempo indeterminato nell'a.s.2023/24 che rientrano in una delle deroghe previste comma 3-bis dell'art.2 del CCNI;
- i docenti che per l'anno scolastico 2023/24 hanno ottenuto trasferimento interprovinciale (su preferenza sintetica);
- i docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale, anche su preferenza puntuale, che siano beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale per il quale vale la precedenza;
- i docenti trasferiti d'ufficio;
- i docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art.59, comma 9-bis D.L.73/2021 assunti a tempo indeterminato nell'a.s.2022/23;
- i docenti di sostegno di cui all'art.5-ter del D.L.228/21 assunti a tempo indeterminato nell'a.s.2023/24 con retrodatazione giuridica a.s.2022/23.

## > **Alcuni Focus:**

### ○ Sono mutilati o invalidi civili i soggetti:

- affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

### > Le medesime disposizioni di deroga al blocco sulla sede sono garantite ai DSGA nominati da procedura concorsuale.

- I docenti soggetti al vincolo che in forza delle deroghe sono ammessi alle operazioni di mobilità, all'atto della compilazione della domanda, riceveranno un avvertimento dal sistema. Detto avviso servirà ad informare che la domanda verrà accettata solo nel caso in cui sia certificato il diritto derivante da una delle predette deroghe previste dal CCNI. **Pertanto le istanze dei predetti soggetti devono essere corredate dalle dichiarazioni predisposte dal MIM , allegato G (dichiarazione docenti beneficiari deroghe) e allegato G Ata (DSGA) (dichiarazione DSGA beneficiari deroghe), oltre alla relativa certificazione.**

**A cura della Segreteria Generale, degli Uffici e dei Coordinatori.**